

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Tax credit librerie 2022**

Credito parametrato su specifiche spese sostenute nel 2021: la domanda da inoltrare tra il 15.09.2022 e il 28.10.2022 senza ordine cronologico.

Al via la domanda per il tax credit librerie a partire **dalle 12.00 del 15.09.2022 fino alle 12:00 del 28.10.2022**, **senza ordine cronologico**; pertanto, non vi è alcuna priorità rispetto all'ordine di arrivo delle domande.

Il credito è **parametrato su importi pagati nel 2021** a titolo di: Imu (nel costo massimo di 3.000 euro); Tasi (nel costo massimo di 500 euro); Tari (nel costo massimo di 1.500 euro); imposta pubblicità (nel costo massimo di 1.500 euro); Tosap/Cosap (nel costo massimo di 1.000 euro); spese di locazione (ossia canone e spese accessorie, nel costo massimo di 8.000 euro); spese mutuo (ossia la quota capitale e le spese accessorie, quali le spese di perizia, le spese notarili, ecc. nel costo massimo di 3.000 euro); contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendente (nel costo massimo di 8.000 euro). Queste spese si intendono dovute e pagate e riferite al locale dove si svolge la vendita al dettaglio.

Inoltre, l'importo totale delle spese suddette si deve prendere **in percentuale** a seconda della soglia di fatturato del 2021.

I **beneficiari** sono gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale: 47.61 o 47.79.1 (il codice deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda), aventi sede legale nel SEE e tassazione in Italia, e che abbiano avuto ricavi nell'anno precedente la domanda (2021) derivanti da cessione di libri nuovi e/o usati superiori al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

La **misura massima** del credito è di **20.000 euro** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali o se ricomprese, gestite direttamente dall'esercente, mentre **10.000 euro** per gli altri.

Il credito può essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia a partire dal 10° giorno del mese successivo alla comunicazione dell'importo spettante, non concorre alla formazione del reddito né ai fini Irap, né ai fini del rapporto degli interessi passivi, viene concesso nei limiti degli aiuti " *de minimis* ".